

Deliberazione n. 30 /2010/PAR



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Mario Scano	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Consigliere
dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	I Referendario
dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	I Referendario
dott. ^{ssa} Valeria Motzo	I Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 9 giugno 2010;

Visto l'articolo 100, comma II, della Costituzione;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna;

Vista la Legge 14.1.1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131;

Vista la deliberazione del 31.3.2010 n. 13 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Gonnoscodina;

Visto il decreto n. 7279491 del 12.4.2010 con il quale il I Referendario Valeria Motzo è stato nominato relatore del parere in questione;

Vista la nota del 12.5.2010 prot. n. 7887183 con la quale il predetto magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 13 del 4.6.2010 con la quale il Presidente della Sezione del Controllo per la Regione Sardegna ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul parere richiesto;

Udito il I Referendario Valeria Motzo;

PREMESSO

il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge del 5.6.2003 n. 131 la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Gonnoscodina **seppure ritenendola improcedibile.**

Il quesito prospettato dall'Ente riguarda le modalità di ripartizione degli oneri relativi alla retribuzione del segretario comunale nell'ipotesi dello svolgimento associato del servizio di segreteria.

In particolare, si chiede:

1) se la maggiorazione di cui all'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. del 16.5.2001, debba gravare esclusivamente in capo al Comune che l'ha concessa oppure possa (o debba) essere ripartita tra tutti i Comuni che partecipano alla convenzione;

2) se la predetta maggiorazione possa essere decisa autonomamente da un singolo Comune associato o debba essere il frutto dell'accordo intervenuto tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione;

3) se, ai fini della risoluzione dei quesiti in esame, rilevi la circostanza che solo in uno dei Comuni associati (oppure in più Comuni) siano presenti funzionari con una retribuzione di posizione superiore a quella del segretario comunale in convenzione.

QUESTIONI DI AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.*

Questa Sezione ha già avuto modo di statuire quali condizioni devono ricorrere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, affinché una richiesta di parere possa essere esaminata.

Con riferimento ad entrambi i suddetti profili il quesito in esame soddisfa le condizioni richieste, così come delineate da questa Sezione nella sua pregressa giurisprudenza.

Infatti, la richiesta di parere in oggetto non attiene all'interpretazione di norme contrattuali in materia di trattamento economico del segretario comunale né, tantomeno, all'individuazione dei criteri per calcolare la maggiorazione della retribuzione di posizione ed il c.d. *galleggiamento* di cui all'art.41, commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 16.5.2001 ma, più in generale, riguarda le modalità di ripartizione tra i Comuni associati degli oneri derivanti dall'applicazione delle citate norme contrattuali con evidenti riflessi sui singoli bilanci comunali.

MERITO

Le convenzioni per l'esercizio associato del servizio di segreteria sono previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Al II comma si afferma espressamente "*le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente*

*alla nomina e alla revoca del segretario, **determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario**, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie".*

I Comuni associati devono, pertanto, espressamente individuare all'interno della convenzione i criteri per la ripartizione degli oneri relativi alla retribuzione del segretario comunale **intendendosi per "retribuzione" anche la retribuzione di posizione e di risultato.**

Quindi, per quanto concerne **gli incrementi** della retribuzione di posizione oggetto del quesito in esame, derivanti dalla **maggiorazione** disposta ai sensi dell'art. 41 comma IV del C.C.N.L. del 16.5.2001 e dal **c.d. galleggiamento** di cui all'art. 41 comma V del predetto C.C.N.L., la ripartizione dei relativi oneri tra i Comuni associati deve essere disciplinata all'interno della convenzione attraverso l'inserimento di regole che individuino chi se ne deve fare carico ed in quale misura.

Tali regole, espressione dell'autonomia negoziale, sono vincolanti per i Comuni aderenti.

Pertanto, nel silenzio della convenzione, la decisione assunta autonomamente da uno dei Comuni aderenti di riconoscere gli incrementi retributivi in questione non può che impegnare esclusivamente l'Ente concedente.

Tale soluzione appare la più corretta non solo considerando che la convenzione può vincolare i Comuni aderenti nei limiti di quanto espressamente pattuito, mentre l'ipotesi in esame si colloca al di fuori della convenzione, ma anche perché i predetti incrementi presuppongono necessariamente una valutazione **personalizzata** della condizione del Comune concedente.

Infatti, con riferimento agli altri Comuni aderenti alla convenzione ma rimasti estranei alla concessione degli aumenti in oggetto, si può osservare che:

- gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente. Nei confronti degli altri Comuni aderenti, qualora i predetti aumenti fossero ripartiti anche fra loro, potrebbe non ricorrere il rispetto dei predetti limiti;
- gli incrementi di cui al citato comma V presuppongono, inoltre, che all'interno dello stesso ente presti servizio un dirigente o altro personale che goda di una retribuzione di posizione più elevata di quella fino a quel momento fruita dal segretario comunale. Negli altri Comuni aderenti potrebbe non ricorrere questa ipotesi;
- gli incrementi in esame non possono comportare da parte del Comune concedente la violazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti potrebbe portare ad esiti differenti se condotta nei confronti degli altri Comuni aderenti.

In conclusione, in mancanza di un puntuale riferimento all'interno della convenzione, qualora uno dei Comuni aderenti conceda autonomamente al segretario comunale in convenzione gli incrementi della retribuzione in questione, gli stessi non possono che gravare esclusivamente sul medesimo Comune concedente in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate presso lo stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

di rendere il parere richiesto dal Comune di Gonnoscodina nei termini sopraesposti.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, all'Assessore Regionale agli Enti Locali.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 9.6.2010.

Il Magistrato Relatore

Valeria Motzo

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in segreteria il

Il Dirigente

Giuseppe Mullano